



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4876** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **F.P.**, (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Pontalti (c.f. OMISSIS – pec
avvlucapontalti@recapitopec.it) con studio in Trento, via Oss
Mazzurana n. 72 presso il quale ha eletto domicilio;

- **esaminati** tutti gli atti ed i documenti di causa;

- **uditi**, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025, con l'assistenza del
segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore cons. Massimo
Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale
cons. Gianluca Albo e l'avv. Luca Pontalti per il convenuto.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 23 agosto 2024 la Procura
regionale ha chiamato in giudizio il sig. F.P., ex responsabile del servizio

ragioneria del Comune di OMISSIS, in pensione dal OMISSIS, contestandogli alcune condotte distrattive di somme pubbliche che il convenuto si sarebbe artificiosamente fatto accreditare dal tesoriere comunale sul proprio conto corrente.

Dopo aver descritto l'attività istruttoria, avviata sulla base di segnalazione del segretario comunale, vengono indicati gli incarichi e le funzioni assegnate al P. all'interno del Comune, specificando, in particolare, che al funzionario competeva, in via esclusiva, la gestione degli stipendi e del TFR dei dipendenti comunali, nonché dei flussi di cassa indirizzati alla tesoreria.

Il Requirente si sofferma quindi su tre condotte distrattive che sarebbero state attuate negli anni dal P..

Un primo episodio attiene all'accredito in favore del P. della somma di euro 29.049,41 avvenuto nel mese di dicembre 2020. In tale circostanza si documenta che il convenuto aveva presentato richiesta di anticipazione del TFR per euro 24.000,00 a cui, tuttavia, non sarebbe seguito alcun provvedimento di concessione da parte dell'Amministrazione. Viene, quindi, prodotto (a) il cedolino stipendiale del P. riferito al mese di dicembre 2020, dal quale emerge la liquidazione di un importo netto di euro 5.049,41, nonché (b) la quietanza di pagamento del 17/12/2020 emessa dal tesoriere comunale in favore del P. per l'importo di euro 29.049,41 e con causale "*stipendio del mese*".

La differenza tra gli importi sub (a) e (b), corrispondendo esattamente alla cifra richiesta a titolo di anticipazione del TFR, sarebbe oggetto della prima condotta distrattiva contestata dalla Procura. A riscontro, l'attore

fa riferimento a quanto specificamente dichiarato in fase istruttoria dal segretario comunale e dalla nuova responsabile del servizio di ragioneria che hanno confermato la mancanza di un formale provvedimento di concessione dell'anticipazione TFR e l'assenza di spiegazioni da parte del P. interpellato sul punto dal segretario comunale medesimo.

Pertanto, secondo il Requirente *"Il documentato interesse a ricevere la somma di 24.000 euro, l'aver il P. l'accesso al sistema informatico e la gestione degli stipendi e del TFR, l'aver il P. sottoscritto il flusso degli stipendi indirizzato al Tesoriere (doc. 8 all.ti 2, 2.2, 2.3 e 2.4 in formato originale xml.p7m) che poi procedeva a operare il bonifico a favore del P., l'aver il P. medesimo ricevuto una somma esorbitante a titolo di stipendio e pari a quanto richiesto come anticipazione del TFR, le risposte evasive del P. e la sua disponibilità a restituire la somma, costituiscono plurimi elementi precisi e concordanti che consentono di individuare nel P. l'autore della condotta illecita distrattiva in suo favore"*.

Il secondo e il terzo episodio contestato attiene a quanto liquidato dal tesoriere comunale in favore del P., sempre a titolo di *"stipendio del mese"*, per i mesi di agosto e di dicembre 2021. In tali circostanze, a fronte di cedolini stipendiali di importo pari ad euro 2.499,58 per il mese di agosto 2021 ed euro 4.779,31 per il mese di dicembre 2021 risulta documentato che il tesoriere comunale ha versato al P. le somme di euro 11.364,45 per il mese di agosto 2021 (quindi euro 8.864,87 in più) ed euro 8.018,67 per il mese di dicembre 2021 (quindi euro 3.239,36 in più) senza che sia stata riscontrata alcuna giustificazione a tali esborsi

aggiuntivi. Riferisce il Procuratore che il segretario comunale e la nuova ragioniera avrebbero individuato il *modus operandi* illecito del P., “accertando che in occasione della liquidazione del TFR di alcuni dipendenti pensionandi (che ricevevano la somma netta) il ragioniere infedele tratteneva, dal totale lordo indicato dalla determina di quel TFR calcolato dal Comune di OMISSIS, la somma IRPEF che il Comune scorporava e che avrebbe poi dovuto versare all’Erario”; a riscontro vengono prodotti tutti i provvedimenti di liquidazione del TFR e i cedolini stipendiali evidenziando il netto percepito.

Anche per le condotte distrattive appena descritte, l’attore sostiene che “... l’aver il P. l’esclusivo accesso al sistema informatico, alla gestione dei flussi di cassa e ai rapporti con il Tesoriere, l’aver il P. sottoscritto il flusso degli stipendi indirizzato al Tesoriere (doc. 8 all.ti 8, 8.1, 8.2, 8.3 e all.ti 15, 15.1, 15.2, 15.3 in formato originale xml.p7m) che poi procedeva operare il bonifico a favore del P., l’aver P. medesimo ricevuto una somma ingiustificata a titolo di stipendio per i mesi di agosto 2021 e dicembre 2021, l’aver il P., quale responsabile del servizio ragioneria, la gestione delle pratiche di TFR, costituiscono plurimi elementi precisi e concordanti che consentono di individuare nel P. l’autore consapevole delle condotte illecite distrattive in suo favore”.

La somma inizialmente contestata a seguito delle condotte distrattive dolose sopra evidenziate ammontava ad euro 36.104,23.

Vengono quindi esaminate le deduzioni difensive preprocessuali rese con memoria ex art. 67 c.g.c., ma senza richiesta di audizione personale.

Con riferimento al primo episodio, a fronte della produzione della determinazione firmata dal segretario comunale con cui veniva disposta l'erogazione dell'anticipazione del TFR al P. e, quindi, in tesi difensiva, alla legittimazione da parte del convenuto a percepire il relativo emolumento, la Procura ribadisce che *“nel sistema informatico non è stato rinvenuto alcun provvedimento che avrebbe giustificato la liquidazione dell'ingente somma e che l'ingente somma è stata ricevuta dal P. come stipendio”*. Inoltre, secondo la Procura *“la difesa avrebbe dovuto sporgere una denuncia per calunnia per contrastare le dichiarazioni del Segretario che denunciava la assenza di titolo per la liquidazione e che lo stesso P. non avrebbe dato corso al provvedimento di liquidazione perché non più interessato salvo poi offrire la restituzione delle somme allorché se ne chiedeva contezza”*. L'Attore insiste sul fatto che il provvedimento firmato dal segretario comunale non sarebbe stato repertoriato e che a quel numero di determina (n. 167/2020) risulterebbe registrato altro provvedimento acquisito agli atti in quanto trasmesso con nota integrativa del segretario comunale. In sostanza, il P. non avrebbe mai eseguito quel provvedimento, ma si sarebbe artificiosamente accreditato la somma senza però darne evidenza sul TFR registrando una decurtazione dello stesso.

Secondo l'Attore sarebbe poi di mero comodo l'affermazione della difesa secondo cui l'offerta di restituzione delle somme del P. costituirebbe una sorta di disponibilità verso l'Amministrazione e non un'ammissione dell'illecito, giacché tale disponibilità si sarebbe manifestata solo successivamente alla scoperta dell'ammanco.

Con riferimento agli ulteriori due episodi il Procuratore, pur ribadendo la prospettazione accusatoria e ferma restando la rilevanza penale della condotta distrattiva accertata, rileva che il danno erariale sia venuto meno in quanto il P. ha restituito con ravvedimento operoso la somma complessiva di euro 13.633,57 comprensiva di sanzioni ed interessi, allegando le pertinenti quietanze di pagamento d.d. 18/07/2024.

Conclude l'Attore contestando, in definitiva, la distrazione illecita di **euro 24.000**, oltre a rivalutazione e interessi legali.

1.2 Con comparsa depositata il 20 dicembre 2024 si è costituito in giudizio il sig. F. P. con il patrocinio dell'avv. Luca Pontalti.

La difesa ribadisce quanto già rilevato nelle deduzioni difensive preprocessuali, precisando che la richiesta di anticipazione del TFR per esigenze familiari, formalizzata dal P. in data 09/11/2020, era stata regolarmente protocollata dal Comune ed il Consiglio comunale di OMISSIS nella seduta del 26/11/2020, con provvedimento n. 20, aveva disposto una variazione di bilancio di pari importo (euro 24.000,00) proprio al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo n. 112, dedicato alle anticipazioni TFR dei dipendenti, alla richiesta del P.. Si evidenzia poi che il P. predisponessa in data 14/12/2020, su richiesta del segretario comunale, il provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, che sottoponeva alla firma del segretario comunale con registrazione della determina nel programma di contabilità allora in uso e stampa di n. 3 esemplari (1 originale e 2 copie) di cui uno per il richiedente recante firma autografa del segretario stesso (produce la determina firmata). Sulla base di questo provvedimento la difesa ribadisce che il P.

chiedeva al tesoriere la liquidazione della somma di euro 24.000,00 unitamente agli stipendi di tutti i dipendenti comunali, compreso il suo, per il mese di dicembre 2020 e, perciò, il tesoriere pagava al convenuto l'importo complessivo di euro 29.049,41.

In ordine alle dichiarazioni rese dal segretario comunale nella denuncia di danno e nell'audizione del 28/05/2024 la difesa ripete quanto già rilevato in fase preprocessuale, evidenziando che il TFR non è ancora stato corrisposto. Riguardo alla seguente affermazione del segretario comunale, resa in audizione: *"Il P. ha ammesso di essersi liquidato i 24.000,00 euro di anticipazione TFR e si è pure offerto di restituirli con decurtazione dal suo TFR che ad oggi non gli abbiamo liquidato....."* la difesa ne sottolinea la decontestualizzazione, incompletezza ed inesattezza. Vengono confutate anche varie altre dichiarazioni rese dal segretario comunale, tra cui quella che non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di liquidazione del TFR e che il P. avrebbe detto di non nutrire più interesse alla somma, senza tuttavia formalmente rinunciare alla stessa.

Con riferimento alle osservazioni mosse dal Procuratore sulle deduzioni preprocessuali, il nominato patrocinio rileva quanto segue:

- il P. avrebbe preferito, per evitare nuovi errori, affidare la sua difesa ad una memoria scritta con allegata documentazione, piuttosto che sottoporsi ad audizione personale;
- era evidente che la somma percepita dal P. per il mese di dicembre 2020 riguardasse sia lo stipendio che l'anticipazione del TFR, non essendo immaginabile uno stipendio di dipendente comunale di

quell'importo (euro 29.049,41);

- non avrebbe alcun senso la querela per calunnia o diffamazione verso il segretario comunale, in quanto costui avrebbe semplicemente un ricordo non chiaro della successione degli eventi, che invece il P. avrebbe ben precisi, essendo stato direttamente interessato al provvedimento di anticipazione TFR.

Riesaminando la denuncia di presunto danno erariale redatta dal segretario comunale (doc. 1 alla citazione) la difesa evidenzia che *"...si evince come l'Amministrazione comunale non sia stata assolutamente tratta in inganno dal dott. P. che si è limitato solo a chiedere il suo T.F.R.; naturalmente sapendo perfettamente il P. di aver ricevuto un acconto per euro 24.000,00, come da imponente documentazione che risulta in atti"* richiamando ancora una volta sia la domanda di concessione del beneficio d.d. 09/11/2020, regolarmente protocollata, sia il provvedimento di erogazione del segretario comunale n. 167/2020.

Si confuta, poi, l'affermazione della rag. OMISSIS recata nel medesimo doc. 1 della Procura, secondo cui *"...nel fascicolo personale del dott. P. non vi era alcuna traccia né di richieste di anticipazione TFR né di schede di calcolo della citata anticipazione del TFR né di cedolini paga che disponessero il pagamento dell'anticipazione in parola..."* evidenziando, ancora una volta, che invece, nonostante *"involontari ma gravi errori"* dell'ufficio protocollo sono stati regolarmente rinvenuti (1) la richiesta di anticipo TFR; (2) i cedolini paga; (3) il pagamento dell'anticipazione TFR.

Inoltre, rileva la difesa, la rag. OMISSIS afferma anche che l'uscita di

24.000 euro risultava iscritta in contabilità proprio per anticipazione TFR del P., impegnata e pagata nel 2020 (doc. 1.1 all. 2 Procura). Invero, nell'esaminare il suddetto documento di contabilità, recuperato negli archivi del Comune dalla stessa rag. OMISSIS, risulterebbe, significativamente, quanto segue: *"Impegno: 2020/686 del 16.12.2020 – provvedimento: A/DS/2020/167 esecutivo dal 14/12/2020 – nella descrizione si legge: (F.P.) dipendente matricola OMISSIS: anticipazione del trattamento di fine rapporto – situazione: assestato 24.000,00 – liquidazione: 24.000,00 – mandati: 24.000,00"*.

La difesa richiama poi il cedolino paga del P. del mese di dicembre 2020 e la quietanza di pagamento del tesoriere sempre di dicembre 2020 recante l'importo comprensivo anche dell'anticipazione TFR, sostenendo che *"...il Tesoriere – OMISSIS – si è limitato a scrivere nella causale, evidentemente per fretteolosità, che l'importo bonificato di euro 29.049,41 non era per il solo stipendio del mese di dicembre 2020 (somma assolutamente incredibile) bensì la somma di stipendio e di anticipo del TFR. L'imprecisione del Tesoriere risulta però del tutto irrilevante perché le somme effettivamente accreditate ben risultavano, indicate"*.

Infine, si richiama nuovamente la delibera del Consiglio comunale n. 20/2020 con cui era stata adottata la variazione di bilancio per adeguare lo stanziamento del pertinente capitolo a seguito della richiesta del P., delibera sulla quale, si sottolinea, il segretario comunale aveva apposto il visto di regolarità tecnico amministrativa ed il P. quello di regolarità

contabile.

Ancora, la difesa confuta l'esposto trasmesso dal segretario comunale su richiesta della Procura (doc. 14 alla citazione) alla luce della produzione in sede di deduzioni della determina n. 167/2020. In particolare, si evidenzia che in quell'occasione il segretario comunale dichiarava quanto segue: *"...devo preliminarmente precisare che non posso affermare che le firme apposte in calce alla predetta determinazione non siano effettivamente le mie; in altre parole, sembrano in effetti mie le firme apposte su quel provvedimento di cui peraltro non possediamo né originali né copie..."*.

Inoltre, precisa la difesa, al punto 9, lett. e), dell'esposto del segretario comunale (doc. 14 alla citazione), nell'indicare la procedura seguita dagli uffici per la concessione di un'anticipazione del TFR, si rappresenta che *"... una copia completa viene inserita nel fascicolo del dipendente e una consegnata al dipendente richiedente..."*, come sarebbe avvenuto anche nel caso del P. e proprio per questo il convenuto sarebbe stato in possesso della determina di erogazione dell'anticipazione TFR.

Sempre con riferimento al ridetto esposto, si richiama il punto 10 laddove viene descritto, secondo la difesa, esattamente quanto avvenuto nel caso del P., ossia che egli aveva dato esecuzione alla determina del segretario chiedendo al tesoriere il pagamento dell'intero importo di 29.049,41, comprensivo dello stipendio del mese di dicembre 2020 e dell'anticipazione TFR ed il tesoriere, di conseguenza, in tal modo aveva agito.

Con riferimento alla confusione lamentata dal segretario comunale nell'esposto medesimo in merito ai numeri di protocollo, la difesa rileva che tale contestazione doveva essere rivolta all'ufficio protocollo e non al P.. Si precisa anche che il Comune di OMISSIS non sarebbe stato dotato *"fino a qualche mese fa"* di un programma automatizzato di gestione degli atti e dei provvedimenti e, quindi, veniva utilizzata esclusivamente una procedura manuale di gestione degli atti che si prestava ad errori riguardanti *"numerazioni doppie, errori nelle date, e nel prendere un numero errato che non seguiva la progressione"*, come risulterebbe dimostrato dallo stesso esposto del segretario comunale laddove si riporta una determinazione con il n. 167/2020 ma avente un oggetto diverso dall'anticipazione TFR del P. (mentre dagli *screenshot* delle proprietà del file *word*, riportati nell'esposto, si rinverrebbero informazioni del tutto incoerenti ed incomprensibili).

Conclude la difesa chiedendo che il convenuto venga dichiarato non responsabile per mancanza di colpa e, in ogni caso, del danno *"...essendosi limitato il P. ad incassare l'anticipo del T.F.R. a lui concesso, e che trovava e trova piena capienza nella ben più alta somma a lui dovuta per T.F.R. finale, sol che si consideri che AD OGGI, alcuna somma, a titolo di T.F.R., è stata versata all'ex dipendente P."*.

1.3 All'odierna udienza, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 La Procura regionale contesta tre condotte distrattive dolose costituenti presunte fattispecie di peculato, in tesi attribuibili al sig. P. in

qualità, all'epoca dei fatti, di responsabile dell'ufficio ragioneria del Comune di OMISSIS, tramite le quali quest'ultimo si sarebbe fatto accreditare dal tesoriere comunale maggiorazioni non dovute su alcune retribuzioni ordinarie percepite (nello specifico, cedolini paga riferiti ai mesi di dicembre 2020, agosto 2021 e dicembre 2021).

Con riferimento agli stipendi del mese di agosto e di dicembre 2021, il Requirente prende atto della restituzione da parte del convenuto al Comune delle somme non spettanti, come da quietanze di pagamento per ravvedimento operoso (agli atti), ritenendo, pertanto, venuto meno il danno erariale e ferma restando la rilevanza penale della fattispecie.

2.2 Permane, dunque, la contestazione in merito a quanto incassato dal P. nel mese di dicembre 2020, con particolare riguardo all'anticipazione del TFR. Secondo il Requirente il convenuto, abusando delle sue funzioni di responsabile dell'ufficio ragioneria, si sarebbe fatto artificiosamente versare dal tesoriere comunale l'anticipazione del TFR per euro 24.000,00 senza che sussistesse il provvedimento autorizzatorio, ovvero senza che tale atto fosse stato regolarmente repertoriato tra i documenti ufficiali del Comune. E ciò risulterebbe dimostrato da plurimi indizi, ritenuti precisi e concordanti, emersi in istruttoria, quali le dichiarazioni rese dal segretario comunale denunciante, la disponibilità dello stesso P. alla restituzione della somma, la causale della quietanza di pagamento rilasciata dal tesoriere ed indicante esclusivamente "*stipendio del mese*", il flusso degli stipendi firmato dal P. ed indirizzato al tesoriere per il pagamento a se stesso della somma comprensiva di stipendio e anticipazione TFR.

2.3 Ora, la contestazione attorea si è fondata principalmente sull'articolata segnalazione di danno resa dal segretario comunale con nota acquisita dalla Procura in data 05/03/2024 (doc. 1 citazione). In essa, l'organo denunciante evidenziava che, successivamente al pensionamento del dott. P., veniva interpellato dalla nuova funzionaria responsabile dell'ufficio ragioneria, rag. OMISSIS, in ordine all'eventuale utilizzo da parte del P. di anticipazioni sul TFR. Il segretario comunale, ricordando una tale istanza, reperiva agli atti la domanda di anticipazione TFR per euro 24.000,00 presentata dal P. in data 09/11/2020 ed acquisita al protocollo comunale n. OMISSIS, ma non rinveniva il provvedimento conclusivo di assenso e di erogazione del beneficio richiesto. La rag. OMISSIS effettuava ulteriori accertamenti dai quali emergeva che il fascicolo personale del P. era sprovvisto di qualsiasi documentazione in proposito (richiesta anticipazione TFR, schede di calcolo, cedolini paga), rilevando, tuttavia, che in contabilità risultava iscritta una posta in uscita di euro 24.000,00 impegnata e pagata nel mese di dicembre 2020. Veniva anche accertato che il flusso contabile del mese di dicembre 2020 inviato dalla ragioneria, e quindi dal dott. P., al tesoriere per il pagamento dello stipendio al medesimo funzionario riportava un importo non corrispondente al cedolino paga (euro 29.049,41 a fronte di un cedolino stipendiale di euro 5.049,41).

L'attività istruttoria, delegata dal PM ai Carabinieri di Trento (doc. 2 citazione), confermava la mancanza presso gli uffici comunali ispezionati di un provvedimento di assenso o diniego alla richiesta di anticipazione TFR avanzata dal P. (doc. 5).

Inoltre, anche in sede di audizione del segretario comunale e della rag. OMISSIS (doc. 9 citazione) e nella nota di *“Ulteriori chiarimenti”* elaborata dal segretario comunale (doc. 8 citazione) risultava quanto segue: *“5. dalle ricerche effettuate è emerso che solo nel programma di contabilità risulta effettivamente un’uscita, impegnata e pagata, di € 24.000,00 a favore della matricola OMISSIS (P.F.) a titolo di anticipazione del TFR. A fronte di tale uscita però non risulta adottato alcun provvedimento di concessione della medesima e tantomeno effettuata la decurtazione di tale importo dal fondo TFR, ad oggi bloccato in attesa degli sviluppi”*, nonché veniva confermata la discrasia tra flusso contabile di tesoreria e cedolino stipendiale.

Dunque, sulla base di tale articolata attività istruttoria la Procura regionale notificava invito a dedurre.

2.4 Sennonché, la difesa del convenuto depositava deduzioni difensive producendo la determinazione n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 recante la firma del segretario comunale ed avente ad oggetto l'erogazione dell'anticipazione del TFR al P. nella misura di euro 24.000,00, con indicazione dell'impegno di spesa n. 686 sul capitolo di bilancio n. 112, che era stato in precedenza integrato con deliberazione del Consiglio comunale di variazione di bilancio n. 20/2020 d.d. 26/11/2020 (doc. 4 memoria difensiva).

2.5 Preso atto di tale novità istruttoria, il Procuratore interpellava nuovamente il segretario comunale (doc. 13 citazione) chiedendo la trasmissione, *“ove presente negli archivi comunali”* di *“copia repertoriata del predetto provvedimento”*.

2.6 Il segretario comunale riscontrava la richiesta istruttoria (doc. 14 citazione) affermando, *in primis*, quanto segue:

“1. presa visione del provvedimento nr 167/2020 allegato alla nota di codesta Procura [.....], devo preliminarmente precisare che non posso affermare che le firme apposte in calce alla predetta determinazione non siano effettivamente le mie; in altre parole, sembrano in effetti mie le firme apposte su quel provvedimento di cui peraltro non possediamo né originali né copie”.

Il segretario comunale sosteneva poi che tale determina non risultava né archiviata, né depositata presso gli uffici comunali competenti e che, anzi, con lo stesso numero (167/2020), ma con un diverso impegno di spesa (n. 610/2020), veniva reperito altro provvedimento con oggetto diverso (autorizzazione alla partecipazione ad un corso di formazione). Precisava ancora che, tuttavia, dall'esame delle scritture contabili (gestionale contabilità), all'impegno appena indicato (n. 610/2020) corrispondeva anche altra determinazione, la n. 151/2020 avente il medesimo oggetto (ossia il corso di formazione). Riportava poi un estratto dell'indice delle determine dal quale emergeva che sia la n. 167/2020, sia la n. 151/2020 avevano sostanzialmente il medesimo oggetto, seppur date diverse.

Ancora, il segretario comunale precisava la procedura seguita dagli uffici per la concessione dell'anticipazione TFR, evidenziando quanto segue:

“e) la determinazione [di erogazione dell'anticipazione, n.d.r.], una volta istruita, viene stampata in più copie firmate dal Segretario comunale

nonché dal ragioniere, che appone il suo visto. Un originale viene archiviato dal servizio segreteria con l'inserimento nella raccolta cartacea delle determine originali; la segreteria provvede all'inserimento dell'oggetto nell'indice delle determine; una copia completa viene inserita nel fascicolo del dipendente e una consegnata al dipendente richiedente;

f) la ragioneria, unico servizio competente a detta manovra, provvede (e vi provvedeva unicamente P. in qualità di responsabile) all'inserimento dell'importo, con apposita voce, nel gestionale degli stipendi nel cedolino paga del dipendente;

g) il gestionale degli stipendi genera un flusso contenente l'importo netto dello stipendio di ogni singolo dipendente. Tale flusso viene firmato dal responsabile e caricato dal medesimo sul sito di tesoreria;

h) il tesoriere comunale paga quanto riportato nel flusso sopra richiamato.....”.

Conclude il segretario comunale precisando quanto segue: “Pertanto, nel nostro caso, cioè quello riguardante l’anticipazione del T.F.R. al signor P., se si fosse seguita la normale procedura sino in fondo, dopo l’adozione della **“DS nr 167/2020 P.”**, il dott. P., quale Responsabile della gestione contabile del pagamento dell’anticipazione, avrebbe dovuto dare esecuzione alla predetta determinazione emettendo il proprio cedolino paga per l’importo di **€ 29.049,41, cioè dell’importo dello stipendio di € 5.049,41 più l’importo di € 24.000,00”**. [enfasi originale]

2.7 Ricostruiti in tal modo i fatti essenziali della vicenda a giudizio, va

innanzitutto rilevato che la possibilità di una condotta distrattiva, come originariamente contestata dalla Procura, consistente nell'attività di liquidazione da parte del P. a suo favore dell'anticipazione del TFR in (asserita) mancanza di un formale provvedimento di erogazione e con conseguente abuso dei propri poteri di gestione degli applicativi di ragioneria, appare chiaramente venuta meno alla luce della determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 prodotta dalla difesa già in fase preprocessuale (doc. 12 all. 1). Rispetto a tale documento il segretario comunale, come sopra visto, ha espressamente confermato la genuinità della propria firma in esso riportata due volte, in calce al provvedimento e nel riquadro inerente all'impegno di spesa (doc. 14, punto 1, citazione, *"...non posso affermare che le firme apposte in calce alla predetta determinazione non siano effettivamente le mie; in altre parole, sembrano in effetti mie le firme apposte su quel provvedimento..."*). Per cui, esclusa la falsità materiale o ideologica dell'atto (non è contestato il fatto che la domanda di anticipazione TFR fosse stata regolarmente presentata e protocollata), a fronte di un provvedimento esistente e valido, non appare fraudolento (*"artificioso"*) il comportamento del P. finalizzato a darne esecuzione ordinando al tesoriere comunale il pagamento del relativo importo (oltre che, nello specifico, anche quello della sua retribuzione del mese di dicembre 2020).

2.8 In fase di citazione a giudizio il Procuratore, nel confutare le deduzioni difensive e preso atto del provvedimento depositato dalla difesa, ha sostenuto che *"nel sistema informatico non è stato rinvenuto alcun provvedimento che avrebbe giustificato la liquidazione*

dell'ingente somma e che l'ingente somma è stata ricevuta dal P. come stipendio". Dunque, il provvedimento, secondo l'attore, ancorché esistente, non alterato e genuino (considerato che non ne risulta essere stata accertata o denunciata la falsità, né è stato promosso incidente di falso ex art. 105 c.g.c.), non sarebbe stato volutamente repertoriato nel sistema informatico e, quindi, non poteva neppure essere portato ad esecuzione da parte del P..

2.8.1 Tuttavia, sul punto, non è stato dimostrato che competesse al P. repertoriare il provvedimento; anzi, dalla procedura descritta dal segretario comunale ai fini dell'erogazione delle anticipazioni TFR (doc. 14 citazione, punto 9, lett. e) risulta, come sopra visto, che ***Un originale viene archiviato dal servizio segreteria con l'inserimento nella raccolta cartacea delle determine originali; la segreteria provvede all'inserimento dell'oggetto nell'indice delle determine; una copia completa viene inserita nel fascicolo del dipendente e una consegnata al dipendente richiedente*** [enfasi aggiunta] (ed infatti il P. era in possesso di una copia del provvedimento in quanto destinatario dell'anticipazione TFR, si veda doc. 12 all. 1 citazione, recante la determina n. 167/2020 con la scritta "copia F.").

Dunque, non spettava al responsabile della ragioneria dott. P. archiviare il provvedimento, in quanto tale incombenza è attribuita all'ufficio segreteria per affermazione dello stesso segretario comunale.

2.9 Sostiene ancora la Procura che *"Il provvedimento prodotto dalla difesa è sottoscritto dal Segretario ma non è mai stato eseguito dal P., competente a farlo, tanto è vero che dentro il sistema in cui doveva*

essere inserito già all'epoca il provvedimento di anticipazione non è stato rinvenuto e tanto è vero che il provvedimento non risulta repertoriato e a quel numero si è accertato che risulta registrato altro provvedimento, acquisito agli atti (doc. 14 all.ti 1 e 2).

Quindi, la difesa del P. ha prodotto un provvedimento che, benché sottoscritto dal Segretario comunale, non è mai stato eseguito dal P. medesimo, il quale, come ben specificato nella relazione del 22.8.2024 (doc. 14), si è fatto artificiosamente accreditare le somme mantenendole però insensibili sulla spettanza del trattamento di fine rapporto”.

2.9.1 Al riguardo, come appena visto, può ribadirsi che non competeva al P. archiviare o repertoriare il provvedimento di liquidazione del suo TFR, visto che tale adempimento spettava all'ufficio segreteria.

In ordine, poi, alle determine trasmesse dal segretario comunale alla Procura (doc. 14 citazione) e versate in atti (doc. 14 all. 1 e all. 2 citazione), che, in tesi attorea, creerebbero dubbi sulla effettiva repertoriatura del provvedimento prodotto dalla difesa, può rilevarsi quanto segue.

Innanzitutto, non risulta che, nel sistema di archiviazione documentale allora in uso al Comune di OMISSIS, la repertoriatura di una determina del segretario comunale attribuisca al provvedimento stesso ulteriori sigle o indicazioni (ad es. la stampa digitale di un numero seriale o di protocollo) tali da consentire di distinguere un provvedimento firmato e repertoriato rispetto ad un provvedimento firmato, ma non repertoriato, visto che anche i due provvedimenti trasmessi dal segretario comunale (doc. 14 all. 1 e all. 2 citazione) non si differenziano, sotto il profilo

formale, da quello prodotto dalla difesa del P. (ad ulteriore conferma della mancanza di indici di alterazione del documento).

Inoltre, i due provvedimenti risultano avere oggetto identico (corso aggiornamento professionale), ma numerazione e data differenti (in un caso n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 e nell'altro n. 151/2020 d.d. 23/11/2020); anche l'impegno di spesa riporta il medesimo numero (610), mentre nel riquadro contabile in calce si fa riferimento sempre alla determina n. 167, anche per la determina n. 151 (che quindi, pur impegnando spesa, citerebbe curiosamente un'altra determina). Inoltre, dall'esame dello *screenshot* del gestionale di contabilità, riportato nella nota del segretario comunale (doc. 14 citazione), risulta che l'impegno n. 610/2020 sarebbe stato assunto con la determina n. 151/2020 (e non con la determina n. 167/2020). Pertanto, una situazione documentale quantomeno caotica e confusa.

A fronte di tale disordine gestionale, sembra, peraltro, potersi affermare che solo la determina n. 151/2020 d.d. 23/11/2020 abbia riguardato l'autorizzazione a partecipare al corso di formazione frequentato dal dott. P. (per l'appunto riportato in modo identico anche nell'oggetto della determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020) in quanto, dal contenuto dei provvedimenti e dai documenti allegati ad entrambi gli atti, risulta che il corso medesimo si sarebbe tenuto nelle giornate 1 e 9 dicembre 2020, per cui vi era evidentemente la necessità di effettuare l'impegno di spesa prima della partecipazione al corso ai fini del pagamento dei costi di iscrizione (risulta, infatti, allegata alle determine la lettera del Consorzio dei Comuni Trentini d.d. 23/11/2020 di conferma iscrizione al

corso).

Non appare perciò chiaro perché la determina n. 151/2020 d.d. 23/11/2020 recante l'impegno n. 610/2020, correttamente registrato in contabilità, sia stata sostanzialmente "duplicata" dalla successiva determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 avente il medesimo oggetto, recante però data incompatibile con la partecipazione al suddetto corso.

Inoltre, non appare altresì comprensibile come abbia potuto il segretario comunale firmare due provvedimenti aventi lo stesso numero e la stessa data (determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020), ma con oggetti completamente diversi (anticipazione TFR e partecipazione ad un corso di formazione), senza rendersene conto.

Non risulta, quindi, per nulla accertato quanto sostenuto dalla Procura, ossia che la determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 trasmessa dal segretario comunale abbia riguardato altro (corso di formazione), anziché l'anticipazione del TFR del P..

Sul punto, risultano quindi maggiormente attendibili (in base al criterio di giudizio del "*più probabile che non*") le affermazioni riportate nella memoria difensiva secondo cui nel Comune di OMISSIS solo da poco sarebbe in uso un programma automatizzato di gestione degli atti e dei provvedimenti, mentre all'epoca dei fatti veniva utilizzata una procedura manuale di gestione degli atti che produceva doppie numerazioni, errori nelle date o nel prendere un numero di determina errato che non seguiva la progressione.

Come già detto, tale situazione di disordine e confusione nell'archiviazione e repertoriazione dei provvedimenti del segretario

comunale non può certo essere attribuita al convenuto, in quanto competeva al servizio segreteria organizzare questi aspetti procedurali (come affermato dallo stesso segretario comunale, doc. 14 citazione).

2.10 Con riferimento alla causale “*Stipendio del mese*” riportata nella quietanza di tesoreria n. OMISSIS d.d. 17/12/2020 dell’importo di euro 29.049,41 in favore del P. (doc. 8, all. 3 citazione), che in tesi attorea disvelerebbe l’artificio posto in essere dal convenuto al fine di non far figurare il pagamento dell’anticipazione TFR mascherandola come voce stipendiale, può rilevarsi quanto segue alla luce della documentazione versata in atti.

In primo luogo, il segretario comunale dichiara in sede di audizione (doc. 9 citazione, pag. 2 del verbale) quanto segue: *“In sostanza il programma degli stipendi genera il flusso mensile che viene firmato dal P. e trasmesso in tesoreria e **la tesoreria fa i bonifici indicandone la causale nelle quietanze** trasmesse”* [enfasi aggiunta].

Dunque, è la tesoreria che inserisce la causale nelle quietanze nel momento in cui effettua i bonifici e non il responsabile della ragioneria, che, invece, firma il flusso informatico mensile.

Inoltre, sono state versate in atti ulteriori quietanze di tesoreria (doc. 8 all. 11, doc. 8 all. 12, doc. 5 all. 22 citazione) che hanno pacificamente riguardato il pagamento del TFR (e non la semplice anticipazione TFR) a dipendenti collocati a riposo nelle quali risulta analogamente indicato dal tesoriere in causale “*Stipendio del mese*”.

Pertanto, può certamente dedursi che il tesoriere, nell’apporre la causale nelle quietanze, non specificò con precisione la natura del

pagamento (peraltro l'anticipazione TFR ha pur sempre natura retributiva), in quanto, ai fini della tesoreria, ciò che essenzialmente rileva è la coincidenza tra l'importo del flusso informatico inviato dalla ragioneria comunale, quello del provvisorio d'uscita e quello recato dal mandato di pagamento.

Nessuna diversa evidenza può nemmeno trarsi con riferimento ai c.d. "flussi informatici", allegati all'atto di citazione ed utilizzati quali elementi di prova, poiché gli stessi non risultano apribili, in quanto in formato non leggibile senza apposito software (".xml"). Tale formato di file non rientra, infatti, tra quelli indicati al punto 3.7 (*"Formati ammessi per il deposito di atti e documenti tramite upload"*) delle *"istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*, versione 2.1 (giugno 2024) emanate ai sensi dell'art. 6 del c.g.c. e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 e s.m.i., recante *"Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* (cfr. questa Sezione, ordinanza n. 10/2024).

Inoltre, alcuni di questi file recanti i c.d. "flussi informatici" (si veda doc. 8 all. 2.2, doc. 8 all. 2.4; doc. 8 all. 8.1, doc. 8 all. 8.3, doc. 15 all. 15.1, doc. 15 all. 15.3), oltre che illeggibili, risultano anche come *"File non firmato"* e quindi non immediatamente attribuibili al P. (informazione fornita dall'applicativo *"ArubaSign"*, quale lettore delle firme digitali).

2.11 In definitiva, è emerso incontrovertibilmente agli atti del processo:

- che il P. ha formalmente presentato una motivata domanda di anticipazione TFR regolarmente protocollata (doc. 1 all. 1 citazione);

- che il Consiglio comunale di OMISSIS ha deliberato (delibera n. 20/2020) la variazione di bilancio finalizzata ad incrementare lo stanziamento sul capitolo 112 inerente alle anticipazioni TFR per l'importo corrispondente alla richiesta del P. (doc. 4 difesa);

- che con provvedimento del segretario comunale n. 167/2020 d.d. 14/12/2020 (doc. 12 all. 1 citazione) l'istanza è stata accolta, è stata ordinata l'erogazione dell'anticipazione TFR nella misura richiesta dal convenuto ed è stato registrato in contabilità l'impegno di spesa n. 686;

- che tale impegno di spesa risulta anche riportato nel programma di contabilità del Comune (doc. 1 all. 1, pag. 8, citazione) con n. 2020/686 d.d. 16/12/2020 in esecuzione della determina n. 167/2020 d.d. 14/12/2020;

- che il tesoriere ha pagato in favore del P. l'importo di euro 29.049,41 come da quietanza n. OMISSIS d.d. 17/12/2020 (doc. 8, all. 3 citazione) comprensiva sia dello stipendio del mese di dicembre 2020 che dell'anticipazione richiesta.

A fronte di tale sequenza cronologica di atti il Collegio ritiene che non possa essere contestato al P. un comportamento distrattivo, ancorché non sia stata riscontrata corrispondenza tra la quietanza di tesoreria e il cedolino paga del mese di dicembre 2020. In sostanza, il P. ha legittimamente percepito l'anticipazione del TFR sulla base di formale e motivata istanza, di un provvedimento di concessione/erogazione del beneficio richiesto e del conseguente pagamento di tesoreria. È emerso

altresì che il Comune, in base a propri provvedimenti, atti ed al gestionale di contabilità, ha avuto piena contezza dell'anticipazione TFR concessa al P., di cui ovviamente dovrà tener conto nel momento in cui liquiderà il TFR finale al convenuto, ora in quiescenza.

2.12 Tuttavia, va certamente censurata la gestione dell'ufficio ragioneria da parte del P. all'epoca dei fatti. Invero, è stato dimostrato che il fascicolo personale del P. – la cui cura spettava anche a lui stesso in qualità di responsabile dell'ufficio (doc. 10 all. 1 citazione) – non recava alcuna documentazione inerente alla pratica di anticipazione TFR (doc. 1 citazione), anche se poi tali documenti sono stati reperiti presso altri uffici (ufficio segreteria e protocollo), che pure erano onerati dell'archiviazione. Non è peraltro noto, in quanto non documentalmente provato, se tali gravi carenze gestionali abbiano riguardato tutte le cartelle del personale, ovvero solo quella del P.. In ogni caso, non si ravvisa, ai fini della giurisdizione contabile e sempre salvi gli accertamenti penali, alcuna condotta distrattiva finalizzata a nascondere fraudolentemente l'anticipazione TFR beneficiata, tenuto conto delle evidenze emerse dai documenti sopra elencati (punto 2.11). Inoltre, anche la mancata emissione del cedolino stipendiale di dicembre 2020 completo di tutti i suoi elementi, e quindi anche dell'anticipazione TFR, costituisce un'evidente noncuranza dei propri doveri d'ufficio (posto che competeva al P. la gestione degli stipendi dei dipendenti comunali), non idonea, tuttavia, di per sé, a qualificare come illecito il percepimento dell'anticipazione TFR, che si è fondato, come già visto, su specifici e formali provvedimenti.

Ancora, in mancanza di prova documentale della condotta distrattiva, la prova di tali circostanze non può nemmeno ricavarsi dagli altri episodi originariamente contestati dal Requirente e non fatti oggetto dell'azione in quanto esitati in spontanea restituzione delle somme da parte del P..

2.13 In tale quadro fattuale, infine, va altresì rilevato che un danno si sarebbe, eventualmente, potuto determinare solo nel momento in cui il Comune, in ipotesi, avesse già corrisposto al P. il TFR in misura intera senza considerare l'anticipazione incassata, evento peraltro escluso in base a quanto segnalato dal segretario comunale che in più occasioni ha rappresentato di aver cautelativamente bloccato il pagamento del TFR (doc. 1, doc. 8, doc. 14 citazione). Al riguardo, come noto, la giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che il pregiudizio patrimoniale deve avere le caratteristiche di certezza ed attualità, laddove può ritenersi certo un danno incontestabile nella sua realtà materiale ed effettivo nel momento in cui la perdita è concreta e non meramente ipotetica (*ex multis*, Corte dei conti, prima sezione centrale di appello, sent. n 116/2019).

Nel caso di specie, non può quindi ritenersi fonte di danno erariale l'erogazione dell'anticipazione del TFR, per i motivi già visti, il cui importo (euro 24.000,00) sarà ovviamente decurtato dal TFR definitivo nel momento in cui sarà pagato al P..

2.14 In conclusione, il Collegio, impregiudicata – naturalmente – ogni valutazione del giudice penale, ritiene che la domanda attorea non possa essere accolta.

2.15 Ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.g.c., spetta al convenuto la rifusione

	delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei	
	parametri offerti dal DM 55/2014 (alleg. tabella 11 - giudizi innanzi alla	
	Corte dei conti), vengono liquidate, a carico del Comune di OMISSIS, in	
	euro 3.041,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.	
	2.16 In mancanza di soccombenza nulla è dovuto in ordine alle spese	
	di giustizia, che restano a carico dell'Erario.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL	
	SEDE DI TRENTO	
	definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione, respinge la domanda attorea e liquida gli	
	onorari e i diritti di difesa nella misura di euro 3.041,00, oltre a spese	
	generali ed accessori di legge, da porre a carico del Comune di	
	OMISSIS.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio	
	2025 e del 7 marzo 2025.	
	Il Cons. estensore	Il Presidente
	(Massimo AGLIOCCHI)	(Chiara BERSANI)
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 7 marzo 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	27	

	DECRETO	
	Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura	
	della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza,	
	l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma,	
	per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici	
	o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità	
	e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.	
	Il Presidente	
	(Chiara BERSANI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 7 marzo 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della	
	presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi dei soggetti nominati.	
	Trento, 7 marzo 2025	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	28	

[illegible]